



CITTA' DI CAMPOROSSO

PROVINCIA DI IMPERIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI E STRUTTURE COMUNALI

(approvato con delibera del consiglio comunale n. 14 del 02.03.2018)

INDICE SISTEMATICO

Titolo 1° PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Principi e finalità

Titolo 2° USO DI LOCALI ADIBITI A FINI NON ISTITUZIONALI

Art. 2 - Strutture da concedere in uso a terzi

Art. 3 - Finalità delle concessioni

Art. 4 - Richiedenti

Art. 5 - Modalità di concessione e di presentazione delle domande

Titolo 3° TARIFFE DI CONCESSIONE E PRESCRIZIONI

Art. 6 - Tariffe d'uso per le concessioni temporanee (servizi a domanda individuale) Art. 7

- Deposito cauzionale e tempi dei pagamenti

Art. 8 - Obblighi dei Concessionari- Responsabilità e risarcimento danni

Art. 9 - Vigilanza

Art.10 - Responsabilità organizzative

Titolo 4° NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 11 - Entrata in vigore

TITOLO 1° PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 - Principi e finalità

- Il presente Regolamento ha lo scopo di coordinare l'attività sportiva, culturale, ricreativa e sociale che sarà svolta in luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune di Camporosso e ne disciplina l'uso conformemente alle loro destinazioni.
- L'elenco dei locali e delle sale pubbliche, delle strutture, degli impianti nonché le relative attrezzature, alle quali si applicano le disposizioni del presente Regolamento, è indicato al successivo art.2.
- La Giunta comunale provvederà agli eventuali aggiornamenti dell'elenco.

TITOLO 2° USO DI LOCALI ADIBITI A FINI NON ISTITUZIONALI

ARTICOLO 2 . Strutture da concedere in uso a terzi

1. Per la concessione d'uso a terzi richiedenti vengono indicati i locali di seguito elencati:

1.1 Centro sportivo-ricreativo "Bigauda" composto dai seguenti spazi:

- Palatenda: tensostruttura con annessi spazi destinati a cucina e pista da ballo
- Arena: anfiteatro all'aperto
- Centro Polivalente "G. Falcone": edificio con n°3 sale multiuso denominate: -
"sala Ardesia" (sala al piano terra)
- "sala Rovere" (sala piccola al piano seminterrato) - "sala Tigli" (sala grande al piano seminterrato)

ARTICOLO 3 . Finalità delle concessioni

1. Le strutture di proprietà del Comune elencate al precedente articolo 2, vengono concesse prioritariamente per manifestazioni ed iniziative di carattere sociale, socio-sanitario ed assistenziale, culturale, socio-culturale, politica, dell'impegno civile, ricreative, sportive, per mostre ed esposizioni promosse ed organizzate da enti, associazioni, gruppi, con sede a Camporosso e che abbiano depositato il proprio statuto o atto costitutivo presso il settore comunale per le Manifestazioni o che siano comunque iscritte negli appositi elenchi e registri di cui al d.lgs. 460 del 1997.
2. L'Amministrazione può negare la concessione dei locali, qualora ritenga che le iniziative per le quali vengono richiesti siano contrarie al buon costume o comunque che rechino pregiudizio a persone o enti terzi o all'immagine della città.
3. L'utilizzo degli spazi, nei limiti di cui all'art. 4 è concesso anche a singoli cittadini residenti o imprese aventi sede nel territorio comunale, purché le iniziative rispondano alle finalità di cui al 1° comma del presente articolo.
4. Le richieste di uso della struttura da parte di terzi, singoli e o associati, non residenti a Camporosso o di enti ed associazioni diverse da quelle indicate al 1° comma del presente articolo, saranno prese in considerazione dopo il soddisfacimento delle richieste dei soggetti individuati ai commi 1. e 3. del presente articolo.
5. In occasione di feste private per diverse ricorrenze, di mostre o altre iniziative simili è consentito tenere un rinfresco in tutti gli spazi del centro sportivo-ricreativo Bigauda, nei limiti e con le eccezioni di cui all'art 4 ,con onere di allestimento e pulizia a carico degli interessati, previo pagamento del canone stabilito e nel rispetto delle norme igienicosanitarie, dei regolamenti e della normativa vigente.
6. Negli spazi elencati all'art. 2 è consentita l'attività di catering post cerimonia, convegni, seminari, simposi e altre attività culturali di rilevanza comunale e sovracomunale con applicazione dell'art. 5 del presente regolamento.
7. Le strutture possono essere altresì concesse per finalità commerciali o di propaganda a titolo personale, ferme restando le priorità di cui al comma 1 del presente articolo.
8. In tutti questi casi i luoghi devono essere consegnati nelle stesse condizioni di presa in carico, con onere di pulizia a carico del concessionario e controllo da parte del personale incaricato dal Comune.

9. La concessione delle strutture avverrà compatibilmente con la programmazione degli eventi istituzionali e delle manifestazioni direttamente organizzate dall'amministrazione comunale a cui si riconosce il diritto di priorità nella formazione del calendario.

ARTICOLO 4 . Richiedenti

1. Possono prioritariamente ottenere l'autorizzazione all'uso dei locali e sale pubbliche, delle strutture e degli impianti e attrezzature di proprietà comunale di cui all'art. 2) secondo le modalità contenute nel presente Regolamento, le associazioni, gli enti, i comitati, la Proloco, i gruppi organizzati che svolgono attività con ricaduta sociale, le istituzioni religiose, gli ordini professionali e in generale tutte le associazioni che hanno fini di promozione culturale, sportiva, sociale, assistenziale, politica, turistica e valorizzazione dei beni architettonici/artistici e prodotti locali, educativa e ricreativa e agiscono senza scopo di lucro, privilegiando quelli che operano e hanno sede nel territorio comunale.

2. Possono ottenere l'autorizzazione all'uso di tutte le strutture di cui all'art. 2) subordinatamente alla disponibilità delle stesse, anche i partiti politici, le società o le imprese commerciali, qualora lo scopo sia rivolto ad organizzare riunioni, manifestazioni, corsi o altre iniziative anche a pagamento rivolti e finalizzati alla crescita culturale, sportiva, sociale, turistica, educativa e ricreativa della comunità, privilegiando quelli che operano e hanno sede nel territorio comunale.

3. Possono ottenere tale autorizzazione, altresì, i privati, per tutte le finalità consentite dal presente Regolamento, limitatamente alla struttura Palatenda senza uso di cucine ed alle sale "Rovere" e "Ardesia" del centro Polivalente "G. Falcone", con espressa esclusione di Arena e sala "Tigli" del Centro Falcone. Quest'ultima sala potrà essere concessa ai privati esclusivamente per le seguenti finalità ed alla tariffa all'uso prevista nell'allegato Tariffario:

- Matrimoni
- Feste legate a cerimonie religiose (Battesimi, Cresime, Comunioni e/o equipollenti)

4. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione di rilasciare l'autorizzazione all'uso delle strutture, in deroga a quanto previsto ai precedenti commi 1, 2 e 3, in presenza di richieste basate su motivazioni giudicate dalla stessa di particolare rilevanza, gravità o eccezionalità.

ARTICOLO 5 . Modalità di concessione e di presentazione delle domande.

1. La concessione è rilasciata a titolo oneroso.
2. E' costituita una Commissione formata dal Sindaco o Assessore delegato al settore, Segretario comunale, Funzionario dell'Ufficio Sport Turismo manifestazioni o suo delegato, che valuta le proposte pervenute attenendosi al presente Regolamento.
3. L'ordine cronologico di assunzione al protocollo comunale delle richieste costituisce criterio di priorità nell'assegnazione delle concessioni, fatto salvo il rispetto delle priorità di cui all'art. 4.
4. La domanda per la concessione in uso temporaneo dei locali o strutture dovrà essere presentata dal legale rappresentante dell'ente, associazione, gruppo o società o dal singolo privato richiedente almeno 15 giorni prima della data della manifestazione, evento o riunione, fatti salvi casi di particolare urgenza debitamente motivati e che la Commissione dovrà valutare.
5. La domanda dovrà essere depositata per iscritto attraverso l'apposita modulistica indirizzata al Funzionario del settore e protocollata all'Ufficio Protocollo o
6. La domanda deve contenere i seguenti elementi:
 - la chiara identificazione del soggetto richiedente attraverso i dati anagrafici e fiscali e, in caso di associazione, ente o altra personalità giuridica, anche le generalità del legale rappresentante;
 - tipologia dell'iniziativa per cui è chiesta la concessione (titolo, natura, caratteristiche, altro) - giorno, ora, durata della concessione richiesta;
 - dichiarazione di accettazione delle tariffe e degli obblighi previsti dal regolamento e dalle normative vigenti.
7. La richiesta viene istruita dal competente ufficio comunale che verifica le compatibilità con le priorità di cui all'art. 3 ed il rispetto degli impegni già previsti in calendario; a tal fine può concordare con il richiedente variazioni della data, ora, modalità esecutive; successivamente l'Ufficio trasmette alla Commissione di cui al presente articolo la relativa proposta.

8. Sulla proposta di cui sopra la Commissione esprime il proprio parere, verificata la disponibilità della struttura richiesta ed il rispetto da parte del richiedente delle normative e lo trasmette al Funzionario del Settore il quale, nel rispetto del presente Regolamento, adotterà i provvedimenti conseguenti.
9. In mancanza di altra indicazione, è inteso che il richiedente (legale rappresentante) assume direttamente qualsiasi responsabilità nei confronti dell'amministrazione comunale e dei terzi anche per il fatto dei propri associati, ausiliari e dipendenti, ed è inoltre responsabile del contenimento del numero di persone che possono accedere ai locali, ai fini dell'incolumità e della pubblica sicurezza.
10. Il provvedimento comunale concessorio della struttura richiesta non assorbe, né comprende eventuali e qualsivoglia altre prescrizioni che norme vigenti, in relazione all'attività del concessionario, ponessero a carico del medesimo.
11. Nel caso di utilizzo delle sale per urgenti motivi di carattere pubblico, il responsabile del servizio ha la facoltà di revocare la concessione in ogni momento, previa restituzione del canone o della parte di canone inutilmente versato e il rimborso delle spese già sostenute e documentate. La concessione può essere, altresì, revocata in qualunque momento qualora vengano meno i presupposti sui quali è stata rilasciata la stessa.
12. In nessun caso i locali e le strutture possono essere concessi quando a parere della Commissione, per la natura o le caratteristiche della manifestazione o dell'evento, vi sia il fondato timore che le sale, gli arredi, le attrezzature e gli impianti possano subire danni.
13. L'uso delle cucine annesse alla tensostruttura denominata Palatenda potrà essere concesso, dietro apposita richiesta, esclusivamente alle associazioni, ai partiti politici e ai sindacati, nell'osservanza della normativa igienico sanitaria vigente.
14. E' possibile da parte di associazioni che abbiano le caratteristiche di cui all'art. 4 comma 1 richiedere l'uso continuativo della sala "Rovere" del Centro Polivalente "G. Falcone" o di altre sale che verranno inserite nell'elenco di cui all'art. 2.

TITOLO 3°. TARIFFE DI CONCESSIONE E PRESCRIZIONI

ARTICOLO 6 . Tariffe d'uso per le concessioni temporanee (servizi a domanda individuale)

1. Le tariffe per le concessioni in uso temporaneo delle strutture indicate all'articolo 2, saranno deliberate dalla Giunta comunale, assicurando in ogni caso il rispetto del rapporto legale di copertura dei costi, trattandosi di servizi a domanda individuale.
2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale concedere il patrocinio per l'uso gratuito dei locali.
3. E' ammesso l'utilizzo gratuito delle strutture indicate nell'art. 2) agli Istituti Scolastici avente sede nel territorio comunale, previa richiesta degli stessi e verifica della disponibilità da parte della Commissione in base al presente Regolamento.

ARTICOLO 7 . Deposito cauzionale e tempi dei pagamenti.

1. Il Concessionario deve versare la tariffa assegnata entro la data di concessione del locale o della struttura da parte del competente ufficio comunale; tale versamento dovrà avvenire a mezzo conto corrente postale e la ricevuta, unitamente all'autorizzazione comunale rilasciata dall'ufficio competente, dovrà essere presentata al custode dei locali incaricato dall'Amministrazione o, nelle more della sua nomina, all'Ufficio Tecnico del Comune che solo successivamente a tale verifica potrà procedere con la consegna delle chiavi dei locali al Concessionario.
2. In caso di utilizzo delle cucine annesse alla tensostruttura denominata "Palatenda" e di utilizzo continuativo della sala "Rovere" del Centro "G. Falcone" il concessionario è tenuto a versare, oltre all'importo tariffario previsto, un deposito cauzionale nell'importo determinato dalla Giunta Comunale, ad eventuale copertura di danni alla struttura, all'attrezzatura, agli impianti ed agli arredi presenti all'interno.
3. Il pagamento dei suddetti depositi cauzionali dovrà avvenire, per intero ed anticipatamente rispetto alla data di concessione della struttura, con assegni circolari intestati a Comune di Camporosso, da depositare presso l'Ufficio Economato del Comune; gli originali delle

ricevute di deposito rilasciate dall'Ufficio Economato dovranno essere presentati all'Ufficio comunale competente all'atto del ritiro dell'autorizzazione all'utilizzo della struttura.

4. Entro trenta giorni dal termine d'uso, verificato il corretto utilizzo, le cauzioni sono svincolate e restituite.
5. Eventuale disdetta e rinuncia alla concessione della struttura da parte del richiedente potrà essere comunicata formalmente e darà seguito alla procedura di annullamento da parte dell'Ufficio comunale competente.

ARTICOLO 8 . Obblighi dei Concessionari- Responsabilità e risarcimento danni

1. Il concessionario dovrà consentire ai propri utenti e ospiti l'accesso alla sala e/o struttura avuta in uso, e solo ad essa, salvo le pertinenze connesse con l'uso stesso.
2. A nessuno è consentito accedere ad altri locali dell'edificio o ad altre strutture non espressamente concesse in uso.
3. I locali dovranno essere utilizzati con la massima diligenza, senza che vengano provocati danni di alcun genere. E' vietato l'uso di attrezzature che possano arrecare danno agli arredi, ai tendaggi e alla strumentazione in generale della sala o della struttura stessa. L'eventuale utilizzo di attrezzature esterne alla struttura o alla sala dovranno essere previamente autorizzate per iscritto dall'Ufficio Manifestazioni, dietro richiesta scritta del concessionario.
4. Le iniziative svolte all'interno degli spazi concessi dovranno inoltre rispettare le norme di pacifica convivenza con coloro che usufruiranno di eventuali spazi attigui e con i residenti. In particolare, per la tensostruttura Palatenda e pertinenziale pista da ballo e per la struttura di anfiteatro all'aperto denominata "Arena", attigue a zone residenziali, si dovrà evitare di tenere volumi acustici alti e comunque eccedenti i limiti di cui alle norme regolamentari vigenti in materia.
5. E' a spese e cura del concessionario provvedere direttamente alla richiesta di eventuali autorizzazioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di pubblico spettacolo.
6. Spetta al concessionario la vigilanza circa il corretto utilizzo degli spazi consentiti.
7. E' tassativamente vietata l'affissione alle pareti con qualsiasi mezzo: per manifesti, quadri o similari dovranno essere impiegati trespolti mobili o strutture facilmente amovibili. Parimenti è fatto divieto assoluto di affissioni con qualsiasi mezzo sulla superficie della struttura tensostruttura Palatenda al fine di preservarne le condizioni di ottimale pulizia ed efficienza.
8. L'orario di uso delle sale e delle strutture risulterà dall'apposito atto di autorizzazione e dovrà essere scrupolosamente osservato. L'Amministrazione si riserva la possibilità di prorogare l'orario a seconda della tipologia della manifestazione. " In ogni caso l'utilizzo non potrà protrarsi oltre le ore 01.00"...
9. L'apertura e la chiusura delle strutture concesse in uso dovrà avvenire a cura di un delegato avente funzioni di custode, appositamente incaricato dalla Giunta Comunale.
10. Nelle more della nomina del custode di cui al precedente comma, il concessionario dovrà premunirsi del ritiro delle chiavi o di altro materiale necessario all'accesso, il giorno antecedente a quello previsto per l'utilizzo presso l'Ufficio Tecnico Comunale negli orari di apertura al pubblico; sarà inoltre responsabile, al termine della riunione, dello spegnimento delle apparecchiature elettriche e della chiusura attenta dei vari ingressi comprese le finestre e i cancelli, nonché della cura, custodia e restituzione delle chiavi e dell'altro materiale debitamente concesso.
11. Eventuali prove o accessi nei locali concessi in uso potranno eventualmente essere svolte prima dell'evento nel rispetto degli orari e della disponibilità del personale tecnico del Comune.
12. In ogni caso il concessionario è esclusivamente responsabile per ogni danno a persone o cose che dovesse occorrere in occasione dell'uso degli spazi oggetto di concessione e comunque di tutti i danni connessi alla predetta concessione. Il concessionario è obbligato al rimborso completo all'Amministrazione comunale dei danni arrecati alle strutture, agli apparati decorativi, agli impianti tecnologici, agli impianti scenotecnici, agli arredi, alle attrezzature e, in generale, a quanto si trovi occasionalmente nella struttura o sala, medesima durante il periodo di concessione in uso o in conseguenza di esso, sulla base di perizia redatta dal competente Ufficio Tecnico comunale. Il rimborso dei danni avviene mediante preventiva escussione del deposito cauzionale ove esistente, fatto salvo il maggior danno,

oppure mediante azione di richiesta di risarcimento indirizzata al Concessionario, come per legge.

13. Ai sensi dell'art. 1 della Legge 11.11.1975 n° 584 nelle sale e negli spazi aperti al pubblico è vietato fumare.
14. Al titolare della concessione di utilizzo degli spazi e al custode degli immobili spetta il compito di vigilare sull'osservanza del divieto. La violazione verrà sanzionata ai sensi della legge 16.1.2003, n° 3.
15. E' fatto divieto al concessionario di sub-concedere l'uso della struttura o sala.
16. La trasgressione accertata dei suddetti obblighi del Concessionario, anche in relazione all'onere di pulizia dei locali dopo l'utilizzo, comporterà l'applicazione della penale a tal fine prevista dalla Giunta Comunale e la preclusione ad insindacabile giudizio della Commissione ad ottenere ulteriore autorizzazione per qualsivoglia struttura di cui all'art. 2).

ARTICOLO 9 . Vigilanza.

1. Durante lo svolgimento degli spettacoli e delle manifestazioni è sempre consentito l'accesso al personale comunale del competente Servizio, con compiti di vigilanza sull'uso della struttura e dei relativi servizi.
2. Il concessionario è tenuto a dare immediato rispetto ed adeguarsi alle segnalazioni o richiami relativi ad eventuali inosservanze al presente regolamento, formulate dal personale comunale in servizio; in caso di inosservanze è dovere dei competenti uffici formalizzare le necessarie contestazioni che verranno tenute in evidenza in occasione di successive richieste di concessione, in merito alla preclusione prevista all'art. 8 comma 16.
3. In caso di inadempienze gravi potrà essere emesso provvedimento di revoca della concessione o di diniego di concessioni future ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

ARTICOLO 10. Responsabilità organizzative.

1. Il Comune di Camporosso non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione e allo svolgimento della manifestazione per la quale è stata concessa la struttura. Il richiedente è direttamente responsabile della manifestazione e di ciò che avviene durante la stessa.
2. Il Comune di Camporosso declina altresì ogni responsabilità per danni, furti o inadeguato uso del materiale, attrezzature e cose di proprietà o comunque introdotte dal richiedente per la manifestazione, nonché per eventuali danni a persone.

TITOLO 4° NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 11 . Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore in conformità delle norme previste dallo statuto.